

63. (Giudice decidente)

Visite: 2346

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo I: Del procedimento davanti al giudice di pace 63. (Giudice decidente)

Art. 63. (Giudice decidente)

La causa deve essere decisa dal giudice di pace che ha proceduto all'istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell'articolo 174 del codice.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile -
www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello